

Regolamento sulle commissioni

VZ Fondazione collettiva

Valido dal 1° dicembre 2021



A. Contenuto

A. Contenuto	2
B. Disposizioni regolamentari	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Gestione patrimoniale	3
Art. 3 Gestione della fondazione	3
Art. 4 Commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro	3
Art. 5 Commissioni straordinarie a carico della persona assicurata	4
Art. 6 Conteggio	4
Art. 7 Lingua del regolamento	4
Art. 8 Modifiche	4
Art. 9 Entrata in vigore	4



B. Disposizioni regolamentari

Art. 1 Scopo	Il presente regolamento disciplina le commissioni che VZ Fondazione collettiva (di seguito «fonda-	zione») addebita alle aziende affiliate e agli assicurati per le sue spese ordinarie e straordinarie.
Art. 2 Gestione patrimoniale	<p>1. Le commissioni per la gestione patrimoniale, la consulenza sugli investimenti e l'assistenza alla persona assicurata dipendono dalla strategia d'investimento scelta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conto interessi gratuito• VZ LPP Sostenibilità 15 0,50%• VZ LPP Sostenibilità 25 0,55%• VZ LPP Sostenibilità 35 0,65%• VZ LPP Sostenibilità 45 0,70%• VZ LPP Investimenti indicizzati 25 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati 35 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati 45 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati 65 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e) 0,50% <p>Le commissioni per le strategie d'investimento «VZ LPP Sostenibilità 65», «VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)», «VZ Previdenza Azioni 100 e conto interessi» nonché la «Strategia d'investimento cassa di previdenza» sono menzionate nell'allegato al piano di previdenza.</p> <p>Il cambiamento della strategia d'investimento è gratuito. Restano riservate le commissioni secondo l'art. 2 cpv. 2.</p>	
	2. Sono inoltre conteggiate le commissioni per la gestione del deposito e i costi di transazione.	
Art. 3 Gestione della fondazione	La fondazione addebita una commissione forfetaria di CHF 150 per persona e anno e una commissione variabile dello 0,35% per la direzione, l'organizzazione, l'amministrazione, la sorveglianza e la revisione, che comprendono: la registrazione e la gestione dei dati degli assicurati, il reporting annuale, la messa a disposizione di estratti conto, la contabilità secondo Swiss GAAP RPC 26, le ope-	razioni con l'ente per la previdenza professionale, l'allestimento dei regolamenti e i loro adattamenti alle modifiche di legge e prudenziali, l'onorario dei periti di previdenza professionale, le commissioni di licenza per i software gestionali, gli update informatici, nonché i costi del personale e altri costi amministrativi.
Art. 4 Commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro	<p>Per le spese straordinarie la fondazione addebita al datore di lavoro le commissioni di elaborazione seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">a. per ogni modifica di salario infrannuale ammon-tante a meno del +/- 5%: CHF 100;b. per ogni modifica retroattiva che risale a più di 3 mesi: CHF 100;c. annullamento del contratto entro 365 giorni dalla prima affiliazione: CHF 800 per persona assicurata nella cassa di previdenza al momento dell'annullamento;d. disdette straordinarie in accordo con la fonda-zione: CHF 800 per persona assicurata nella cassa di previdenza al momento della disdetta;e. procedura di sollecito<ul style="list-style-type: none">• per ogni sollecito: CHF 50• creazione di un piano di estinzione: CHF 120 all'ora	<ol style="list-style-type: none">f. misure di incasso: CHF 120 all'ora più le spese per il precepto esecutivo, la domanda di falli-mento, ecc.g. interessi di mora<ul style="list-style-type: none">• per il pagamento in ritardo di premi di rischio, commissioni dirette di gestione della fondazione, commissioni straordinarie di elabo-razione, nonché contributi ai fondi di garanzia, è riscosso un interesse di mora tra-scorsi 30 giorni dalla fattura• sugli averi di risparmio sarà riscosso un inte-resse di mora dal 1° gennaio dell'anno succes-sivo all'esigibilità• l'interesse di mora è variabile e corrisponde a quello del riassicuratore della fondazione



Art. 5 Commissioni straordinarie a carico della persona assicurata	<p>Per le spese straordinarie la fondazione addebita alla persona assicurata le commissioni di elaborazione seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione: CHF 300; 2. ricostituzione in pegno per la proprietà d'abitazione: CHF 100; 3. l'assunzione di una costituzione in pegno per la proprietà d'abitazione di un'altra cassa pensioni è gratuita. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Le commissioni e i premi addebitati alla fondazione da enti esterni in relazione a un ordine impartito dalla persona assicurata (ad es. iscrizione nel registro fondiario in seguito a promozione della proprietà d'abitazione) vengono interamente riaddebitati alla persona assicurata medesimo.
Art. 6 Conteggio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le commissioni per la gestione patrimoniale e la gestione della fondazione sono addebitate perlomeno settimanalmente direttamente al relativo patrimonio. 2. La commissione forfettaria per la gestione della fondazione è fatturata annualmente per il 1° gennaio. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Le commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro sono fatturate separatamente. 4. Le commissioni straordinarie a carico della persona assicurata sono addebitate direttamente sul suo avere di risparmio.
Art. 7 Lingua del regolamento	<p>La fondazione allestisce il presente regolamento in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. Fa stato esclusivamente il testo tedesco del regolamento.</p>	
Art. 8 Modifiche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimangono riservate le modifiche di disposizioni prudenziali e di legge alla base del presente regolamento. Esse si applicano dalla loro entrata in vigore anche al presente regolamento. 2. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento. Questa modifica di regolamento si 	<p>applica dalla sua entrata in vigore e sostituisce le disposizioni precedenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Il regolamento ed eventuali adattamenti devono essere comunicati all'autorità di vigilanza competente.
Art. 9 Entrata in vigore	<p>Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2021 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.</p>	

